



Martedì 10/10/2023

Nella precompilata anche i dati degli abbonamenti al trasporto pubblico locale

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del MEF del 29 marzo 2023, sono tenuti a comunicare all'€™Agenzia delle Entrate, in via facoltativa relativamente agli anni 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'€™imposta 2025, le informazioni riguardanti le spese per l'€™acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale eseguite nell'€™anno precedente da persone fisiche, ai fini dell'€™elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, indicando i dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.Â

L'€™indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore Ã" facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall'€™anno d'€™imposta 2024.

Con il Provvedimento del 5 ottobre 2023 l'Agenzia Entrate individua le modalitÃ tecniche di trasmissione dei suddetti dati, oltre ad indicare le modalitÃ di esercizio dell'€™opposizione all'€™inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.

Come avviene anche per gli altri tipi di spese che vengono comunicati all'€™Agenzia, infatti, anche gli abbonati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, possono opporsi all'€™utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata.Â

L'opposizione puÃ² essere comunicata all'€™Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio e fino al 16 marzo dell'€™anno successivo a quello di sostenimento della spesa.Â

Per le spese sostenute a partire dall'€™anno 2024, l'€™esercizio dell'€™opposizione puÃ² essere effettuato anche comunicando l'€™opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'€™anno in cui la spesa Ã" stata sostenuta.

Tutti i dettagli nel Provvedimento.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>